

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UFFICIO GARE E CONTRATTI PER FORNITURE E SERVIZI IN HOUSE E  
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Contratto di appalto relativo al servizio di gestione delle prove per l'ammissione ai corsi di studio a numero programmato, per la verifica delle conoscenze ai fini dell'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale contrattualizzato

AGGIUDICATARIO: \_\_\_\_\_

CIG: B7D2CF24F5

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso i locali dell'Area Attività Contrattuale siti in Napoli, al Corso Umberto I, n. 40, innanzi a me \_\_\_\_\_, Ufficiale Rogante Sostituto, autorizzato/a con Decreto del Direttore Generale, n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ a redigere e ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima a norma dell'art. 60 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in qualità di Ufficiale Rogante, si sono costituiti:

da una parte

l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Partita IVA 00876220633, nella persona del Dott.ssa Rossella Maio, Dirigente dell'Area Attività Contrattuale, delegata alla stipula dei contratti, giusto Decreto del Direttore Generale n. 859 del 04/11/2021, domiciliata per la carica presso la Sede centrale dell'Università – Corso Umberto I n. 40, di seguito denominata Università

dall'altra



La società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_ e C.F. \_\_\_\_\_, nella persona \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ della predetta Società, domiciliata per la carica presso la sede legale della medesima società, di seguito denominata *Società*.

Detti componenti - in possesso dei requisiti di legge e della cui identità io Ufficiale Rogante Sostituto sono personalmente certo - mi chiedono di far constatare quanto appresso

premesse che

- con Determina a contrattare della Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. 709 del 30/07/2025 è stata indetta una procedura di gara aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento del contratto avente ad oggetto il "Servizio di gestione delle prove per l'ammissione ai corsi di studio a numero programmato, per la verifica delle conoscenze ai fini dell'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale contrattualizzato", per la durata di 2 anni, per un importo a base di gara pari a € 981.254,08 oltre IVA come per legge, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a zero;

- con verbale di seduta pubblica del \_\_\_\_\_ la Commissione di Gara ha formulato la proposta di aggiudicazione per il lotto \_\_\_ in favore del concorrente \_\_\_\_\_, collocatosi primo in graduatoria, alle condizioni di cui agli atti di gara, all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, recante quest'ultima un percentuale, sull'importo a base d'asta, su ciascuna procedura standard pari al \_\_\_\_\_ per la procedura con formula a distanza, pari al \_\_\_\_\_ per la procedura con formula in presenza, erogata in modalità cartacea, pari al \_\_\_\_\_ per la procedura con formula in presenza, erogata in modalità computer based, una stima costi sicurezza aziendali pari ad euro \_\_\_\_\_ ed una stima costi manodopera pari ad euro \_\_\_\_\_;

- con Decreto della Dirigente dell'Area Attività Contrattuale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 56, co. 6 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità - constatata la regolarità della procedura a seguito dell'istruttoria condotta dall'Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria - è

stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara, a favore del concorrente \_\_\_\_\_ alle condizioni di cui agli atti di gara, all'Offerta Tecnica ed all'Offerta Economica presentata, recante quest'ultima un percentuale, sull'importo a base d'asta, su ciascuna procedura standard pari al \_\_\_\_\_ per la procedura con formula a distanza, pari al \_\_\_\_\_ per la procedura con formula in presenza, erogata in modalità cartacea, pari al \_\_\_\_\_ per la procedura con formula in presenza, erogata in modalità computer based, una stima costi sicurezza aziendali pari ad euro \_\_\_\_\_ ed una stima costi manodopera pari ad euro \_\_\_\_\_;

- con Decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata disposta l'aggiudicazione, immediatamente efficace, della predetta procedura di gara 3/S/2025 in favore del concorrente \_\_\_\_\_, alle condizioni di cui agli atti di gara, all'Offerta Tecnica e all'Offerta Economica, recante quest'ultima un percentuale, sull'importo a base d'asta, su ciascuna procedura standard pari al \_\_\_\_\_ per la procedura con formula a distanza, pari al \_\_\_\_\_ per la procedura con formula in presenza, erogata in modalità cartacea, pari al \_\_\_\_\_ per la procedura con formula in presenza, erogata in modalità computer based, una stima costi sicurezza aziendali pari ad euro \_\_\_\_\_ ed una stima costi manodopera pari ad euro \_\_\_\_\_, da cui discende un importo di aggiudicazione pari ad euro \_\_\_\_\_ oltre IVA;

- con nota prot. n. \_\_\_\_\_, notificata in data \_\_\_\_\_, si è provveduto ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 90 D. Lgs. n. 36/2023 ai soggetti ivi previsti;

- la Società ha ottemperato a quanto richiesto dal D.P.C.M. n. 187/91 giusta dichiarazione del \_\_\_\_\_;

- la Società ha costituito la garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_, corredata da dichiarazione di ruolo rilasciata dal firmatario della fideiussione che l'Università accetta, avendo riscontrato che la misura della stessa corrisponde a quella prevista dagli atti di gara;

- la Società ha prodotto polizza RCT n. \_\_\_\_\_ e la relativa appendice n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_;

- la Società risulta regolare ai fini del DURC, come da certificato \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_ con scadenza il \_\_\_\_\_;

- l'Università ha adempiuto agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 159/2011, mediante accesso alla Banca dati Nazionale Antimafia con le richieste di informazione antimafia prot. n. \_\_\_\_\_ e di liberatoria provvisoria con prot. n. \_\_\_\_\_.
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18, co. 3 D. Lgs. n. 36/2023;
- nel rispetto di quanto stabilito dal vigente PIAO di Ateneo, il presente contratto viene stipulato entro il previsto termine di 60 giorni dal sopra citato Decreto del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di aggiudicazione immediatamente efficace.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, come sopra costituite e della cui identità sono certa, confermano e ratificano innanzi a me, Ufficiale Rogante Sostituto, la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale di ciò che qui si documenta e si conviene, e stipulano quanto appresso:

**ART. 1** - La premessa che precede è patto.

**ART. 2** - L'Università affida alla Società \_\_\_\_\_ che accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto relativo al Servizio di gestione delle prove per l'ammissione ai corsi di studio a numero programmato, per la verifica delle conoscenze ai fini dell'immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero e per lo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale contrattualizzato, da effettuarsi in conformità alle disposizioni degli atti di gara, del Capitolato Speciale di Appalto, all'Offerta Tecnica, all'Offerta Economica, che formano parte integrante e si allegano materialmente al presente contratto e vengono sottoscritti digitalmente dalle parti.

Il servizio, dovrà eseguirsi, inoltre, in conformità ai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo disponibili sul sito di Ateneo al seguente link: <https://www.unina.it/ateneo/personale/contratto-collettivo/codice-dicomportamento> e al Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale. Tali documenti formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso e vengono sottoscritti digitalmente da entrambi i contraenti.

Dovrà inoltre eseguirsi in conformità alle misure di prevenzione della corruzione contenute nel PIAO approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/02/2025, disponibile sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unina.it/trasparenza/piao>, i cui contenuti – con la

sottoscrizione del presente Atto – la società dichiara di conoscere e di accettare. La Società si impegna, altresì, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. e ad osservare – per le parti non in contrasto con quest’ultima – le disposizioni del Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, al quale l’Università ha aderito in data 10/12/2021 che la stessa Società con il presente atto, accetta così come formulate dall’Università e nel seguito riportate e sottoscritte.

**ART. 3** - L'appalto avrà la durata di due anni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale.

L’Università si riserva ai sensi del citato art. 3 del Capitolato la facoltà di prorogare il contratto, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, per una durata massima pari a dodici mesi, ai sensi dell’articolo 120, comma 10, del Codice, in caso di buon andamento del servizio nel precedente biennio contrattuale. In tal caso la Società è tenuta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

**ART. 4** - Ai sensi dell’art. 7 del Capitolato Speciale, la Società assume l’obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle medesime condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle stesse agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali.

**ART. 5** - La società, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad osservare tutti gli obblighi prescritti dal Capitolato speciale, in particolare quanto stabilito dagli artt. 5, 5bis, 6 e 8. La società prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e best practices indicati nell’Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara.

**ART. 6** - L’Università erogherà a fronte dell’esecuzione dell’appalto il corrispettivo massimo pari ad Euro \_\_\_\_\_ oltre IVA [€. \_\_\_\_\_ oltre IVA (quale importo offerto per ciascuna procedura standard con formula \_\_\_\_\_), per la singola procedura standard; €. \_\_\_\_\_ oltre IVA (quale importo offerto per ciascuna procedura standard con formula \_\_\_\_\_) , per la singola procedura standard; €. \_\_\_\_\_ oltre IVA (quale importo offerto per ciascuna procedura standard con formula \_\_\_\_\_), per la singola procedura standard], ferma l’applicazione dei correttivi descritti all’art. 7 del Capitolato Speciale di appalto.



**ART. 7** - Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione del servizio sono effettuati dal Responsabile Unico del Progetto, individuato nella persona della dott.ssa Benedetta Lenzi (tel. 081-2532267; e-mail [benedetta.lenzi@unina.it](mailto:benedetta.lenzi@unina.it); PEC [benedetta.lenzi@personalepec.unina.it](mailto:benedetta.lenzi@personalepec.unina.it)) e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, individuato nella persona del/della \_\_\_\_\_ (e-mail: \_\_\_\_\_ PEC: \_\_\_\_\_) con i termini e le modalità specificamente indicati nel Capitolato. Al Direttore dell'Esecuzione del Contratto compete, tra l'altro, il controllo tecnico – contabile dell'esecuzione del contratto in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione con l'espletamento di ogni adempimento allo stesso demandato.

Referente designato dalla società \_\_\_\_\_, tenuto a garantire la piena reperibilità per l'Università, è il sig/sig.ra \_\_\_\_\_ (tel \_\_\_\_\_; mail \_\_\_\_\_; pec: \_\_\_\_\_).

**ART. 8** - I pagamenti saranno effettuati, mediante il bonifico a favore del conto corrente bancario indicato dalla società di cui si riportano, nel seguito, gli estremi: Banca \_\_\_\_\_ IBAN: \_\_\_\_\_. La persona abilitata ad operare su di esso è \_\_\_\_\_.

La società dichiara espressamente di esonerare l'Università da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con le predette modalità.

**ART. 9** - Per tutto ciò che concerne la fatturazione ed i pagamenti a precisazione di quanto disposto dall'art. 20 del Capitolato al quale in ogni caso si rinvia integralmente per le modalità di contabilizzazione del servizio, le parti convengono quanto segue:

- la società dovrà indirizzare la fattura elettronica direttamente all'Area Attività Contrattuale.

Le fatture dovranno essere intestate all'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita IVA 00876220633 e riportare obbligatoriamente i seguenti riferimenti: Codice Univoco Ufficio Identificativo della Area (VC8YJD), CIG identificativo della procedura di gara ed indicazione del lotto di riferimento;

- nella causale della fattura la società dovrà indicare il riferimento contrattuale (nel caso di provvedimenti autorizzati nell'ambito dell'istituto del quinto d'obbligo anche i riferimenti di questi ultimi);



Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di accettazione della fattura passiva sul Sistema di Interscambio (SdI), da parte del referente del servizio di fatturazione elettronica di questa amministrazione.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di avvenuta esecuzione o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

**ART. 10** - Per la revisione del prezzo contrattuale si rinvia all'art. 24 del Capitolato Speciale di Appalto.

**ART. 11** - Per le penali si richiama quanto previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto.

**ART. 12** - La società potrà/non potrà subappaltare conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta.

La società non potrà subappaltare prima di aver ricevuto formale autorizzazione da parte del Responsabile Unico del Progetto, all'esito positivo delle verifiche di legge.

**ART. 13** - Ai sensi dell'art 116 D. Lgs. n. 36/2023 ed ai sensi dell'art. 13 del Capitolato, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni



contrattuali secondo le condizioni e le modalità fissate nel Capitolato. Il presente appalto è infine sottoposto a verifica di conformità finale ai sensi dell'art. 13 del Capitolato.

**ART. 14** - La risoluzione del presente contratto è disciplinata dall'art. 19 del Capitolato, al quale integralmente si rinvia, con la precisazione che l'Università procederà alla risoluzione immediata ed automatica del contratto, ex articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), anche nelle ipotesi previste dal Protocollo d'Intesa per la legalità e la Prevenzione dei tentativi di Infiltrazione Criminale nell'economia, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Il contratto si risolverà di diritto, inoltre, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.

L'Università potrà risolvere il contratto anche in caso di violazione degli obblighi derivanti dal vigente P.I.A.O. e dal Codice di Comportamento Nazionale.

In considerazione del fatto che l'Università si è avvalsa della facoltà, prevista all'art. 92, co. 3, del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia, tutti i corrispettivi connessi all'esecuzione del presente contratto sono erogati sotto condizione risolutiva e l'Università recederà dallo stesso, qualora siano accertati, anche successivamente alla stipula del contratto, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto alla clausola 4) del protocollo di legalità riportata infra, che trova applicazione nei limiti di compatibilità con la disciplina dettata dal citato art. 92.

In ogni caso di risoluzione del contratto, è fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

**ART. 15** - L'Università si riserva la facoltà di esercitare il diritto di recesso previsto dall'art. 1, co. 13 D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012 ss.mm.ii..

**ART. 16** - Le spese di registrazione e di bollo cedono a carico della società e sono assolte con modalità telematiche.

**ART. 17** - In caso di eventuali controversie, il Foro competente in via esclusiva è quello di Napoli.

**ART. 18** - Con la firma del presente atto la Società dichiara di essere in regola con le posizioni assicurative di cui alla normativa vigente, nonché di rispettare durante l'intera durata del contratto l'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento ivi compreso trattamento di fine rapporto e gli emolumenti conclusivi del rapporto stesso assicurando altresì il personale agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei lavoratori e dei terzi. In caso di inadempienza l'Università provvederà a mettere in mora la società e decorso invano il termine assegnato ad escutere la cauzione definitiva salvo il maggior danno.

La società, inoltre, si obbliga a comunicare all'Università eventuali ipotesi di variazione del legale rappresentante, nonché eventuali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o modificazioni della ragione sociale della società.

La società si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, a non apportare alcuna modifica e/o aggiornamento ai dati riportati nell'elenco del personale relativi ai nominativi, alla tipologia contrattuale, ai livelli di inquadramento di ciascuno delle unità impiegate risultanti dall'elenco predetto. Dagli obblighi assunti con il presente articolo sono fatte salve esclusivamente le necessarie sostituzioni dei lavoratori cessati (per licenziamento, dimissioni, pensionamento o decesso) con altrettanti lavoratori assunti con la medesima tipologia contrattuale (part-time/full time), con i medesimi livelli (laddove possibile) e monte ore mensili dei soggetti cessati ovvero mediante riparto del relativo monte ore tra il personale part time, di pari livello, già impiegato presso il medesimo cantiere.

Resta inteso che le scelte discrezionali, in ambito gestionale ed organizzativo, dell'appaltatore - anche in ordine alle sostituzioni eventualmente necessarie - non possono in ogni caso comportare un aumento permanente del numero di unità di personale, del relativo livello di inquadramento e del monte ore. Pertanto, l'impresa appaltatrice - senza la preventiva autorizzazione resa congiuntamente del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore

dell'Esecuzione del Contratto, all'esito della motivata istruttoria di competenza - si impegna a non consentire la permanenza, all'interno delle sedi oggetto del Capitolato, di unità di personale ulteriori rispetto a quelle indicate.

Ai fini del rispetto delle norme in materia di sicurezza, la società si impegna ad informare preventivamente il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dei nominativi delle unità di personale che, anche temporaneamente, hanno accesso presso le sedi universitarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente atto muniti, in ogni caso, di cartellino identificativo. In ogni caso la società si impegna a fornire puntuale riscontro alle richieste del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con informazioni aggiornate in ordine ai nominativi, livelli di inquadramento e monte ore mensile contrattuale da parte del personale impiegato.

**ART. 19** - È vietata la cessione del contratto. In caso di violazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito. Per la cedibilità dei crediti derivanti dalla stipula del presente contratto, resta fermo quanto previsto dalla vigente normativa.

**ART. 20** - La società dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede in \_\_\_\_\_ tel.: \_\_\_\_\_ - e-mail: \_\_\_\_\_ - PEC: \_\_\_\_\_ e dà facoltà all'Università di inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il rapporto contrattuale, esonerando, pertanto, l'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti dipendenti da qualsiasi causa.

**ART. 21** - La società si impegna altresì, al rispetto degli obblighi di riservatezza e trattamento dati. L'Appaltatore è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali gestiti in relazione al servizio di cui al presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 4, par. I n. 8 e dall'art. 28 del GDPR, richiamato all'art. 6 del Regolamento di Ateneo giusto "Atto di nomina del Responsabile del trattamento dei dati personale" acquisito in GA n. \_\_\_\_\_.

La società assume la qualità di Titolare autonomo rispetto ai dati personali che acquisirà in proprio in virtù del servizio fornito.

Le parti concordano, altresì che, durante e dopo il periodo contrattuale, manterranno riservato qualsiasi dato ed informazione dell'altra parte e non divulgheranno a terzi queste informazioni se non previo consenso scritto dell'altra parte. La società non potrà utilizzare alcuna informazione o dato acquisito durante il rapporto contrattuale né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione dell'Università e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto. La società prende atto che l'Università tratterà i dati contenuti nel presente contratto e acquisiti nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Alla società competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE. La società prende atto che Titolare del trattamento dei dati è l'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà essere inviata una comunicazione a: [ateneo@pec.unina.it](mailto:ateneo@pec.unina.it) oppure al Responsabile della Protezione dei dati [rdp@unina.it](mailto:rdp@unina.it) ; PEC [rdp@pec.unina.it](mailto:rdp@pec.unina.it). La società prende atto, inoltre, che le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti sono riportate sul sito di Ateneo: <https://www.unina.it/ateneo/statuto-e-normativa/privacy>. Le parti, per quanto compatibile, rinviando, in ogni caso, alle norme del Codice in materia di protezione di dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 come integrato co D. lgs 10 agosto 2018 n.101 recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”*.

**ART. 22** - La società accetta specificamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le disposizioni contenute negli artt. 2, 3, 4,5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 e 24 del presente contratto.

**ART. 23** - La società dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; di impegnarsi, laddove la stazione appaltante lo richieda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, ad inviare l'organigramma aggiornato di tutti i dipendenti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) afferenti gli ultimi tre anni a far data dal provvedimento di aggiudicazione/affidamento relativo alla procedura di cui al presente contratto.

**ART. 24** - L'Appaltatore accetta specificamente le clausole contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021 e con le precisazioni formulate da questa Amministrazione - che nel seguito si riportano:

Clausola 1): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629,



convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.

Clausola 2): La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art.2 del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola 3): La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente.

Clausola 4): La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 5): La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura

essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.

Clausola 6): La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi.

Clausola 7): La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente contratto.

Clausola 8): La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola 9): La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.



Clausola 10): Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola 11): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Clausola 12): La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Clausola 13): La sottoscritta impresa dichiara di



conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola 14): La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola 15): La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Io, Ufficiale Rogante Sostituto ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo digitalmente, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. Il presente atto è stato scritto con sistema di video scrittura da persona di mia fiducia, consiste in numero \_\_\_\_\_ pagine e la \_\_\_\_\_ fino a questo punto e viene sottoscritto con firma digitale dalle parti, ai sensi dell'articolo 24 del D. lgs. 82/2005 e s.m.i., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. Io Ufficiale Rogante Sostituto ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Firmatari: Dott.ssa Rossella Maio; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_.

